

Mobilità e controllo politico nell'Italia longobarda e carolingia

Appunti su fonti normative e riflessi documentari*

Gianmarco DE ANGELIS

Università di Padova - Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità - gianmarco.deangelis@unipd.it

Quale fu, nell'Italia dei secoli VII-IX, l'atteggiamento del potere nei confronti della mobilità geografica? Esistevano spostamenti sul territorio "positivi", certamente – istituzionalizzati, tutelati, incentivati –, ma che cosa le fonti consentono di dire a proposito di valutazioni di segno opposto? Quali furono (se vi furono ed eventualmente con quali effetti), in quali ambiti si esercitarono e verso quali categorie di persone erano indirizzati i tentativi di controllo politico della mobilità? Risultano istanze normative che autorizzano a parlare di una coerente progettualità in materia o quei tentativi si giustificano esclusivamente alla luce di specifici contesti e di situazioni eccezionali? E ancora: sono evidenziabili analogie e differenze, in proposito, tra il *corpus* di leggi longobarde e i capitolari carolingi? Attraverso una rassegna critica delle fonti per lo studio del controllo della mobilità di persone e cose, il saggio vuole interrogarsi su questioni di metodo e fornire alcuni spunti di riflessione intorno a un tema che investe, in egual misura, fatti di natura politica, sociale, economica, e che presenta ricadute di grande interesse anche sulle pratiche di produzione normativa e documentaria.

Parole-chiave: Leggi dei Longobardi, Capitolari carolingi, Manoscritti giuridici, Mobilità, Ratchis, Lotario I

In 7th-9th centuries Italy, what was the attitude of political power towards geographical mobility? There were "positive" movements on the territory, certainly - institutionalized, protected, incentivised - but what do the sources allow to say about evaluations of the opposite sign? What were they (if any, and if so, with what effects), in which areas were they exercised and towards which categories of people were the attempts to control mobility politically? Are there normative instances that show a coherent planning on the matter, or are those attempts justified exclusively in the light of specific contexts and exceptional situations? And again: are there similarities and differences between the *corpus* of Lombard laws and the Carolingian capitulars? Through a critical review of the sources for the study of the control of the mobility of people and things, the essay aims to focus on some methodological questions and provide some reflections on a matter that involves, at the same time, political, social, economic dynamics, and which also has very interesting effects on the practices of normative and documentary production.

Keywords: Lombard laws, Carolingian capitularies, juridical manuscripts, mobility, King Ratchis, Lothar I

Nel turbolento impero dei Franchi di metà IX secolo, segnato in profondità da sanguinosi conflitti per la spartizione dell'immensa eredità territoriale di Carlo Magno e da rimescolamenti continui di

alleanze politico-militari, poteva accadere anche a un sovrano di fatto neutrale di dover fare i conti con la dura realtà delle questioni confinarie. Andò così, sembra, a Æthelwulf, re del Wessex, che nell'estate dell'anno 855, durante un suo pellegrinaggio verso Roma, fu ospitato da Carlo il Calvo, la cui autorità (peraltro assai fragile, di frequente contestata anche all'interno e solo recentemente e parzialmente ripristinata con l'ingresso vittorioso a Limoges) non oltrepassava allora i terri-

* Questo saggio è parte dei lavori del PRIN 2017 *Ruling in hard times. Patterns of power and practices of government in the making of Carolingian Italy* (Bando 2017), coordinatore nazionale Giuseppe Albertoni (Università di Trento), elaborati nell'ambito dell'unità di ricerca dell'Università di Padova (coord. Gianmarco De Angelis).

tori dell'Aquitania, di Tolosa e della Septimania¹: a Nord-Est come a Sud di quelli, dalla Lotaringia sino al cuore della penisola italiana, si estendeva il dominio dell'imperatore Lotario I (che proprio in quell'anno, ormai malato e nell'imminenza del suo ritiro nel monastero di Prüm, aveva concesso la fascia mediana del territorio a partire dalla Frisia al secondogenito Lotario II e da tempo co-regnava con Ludovico II, suo figlio maggiore)²; e Carlo non poté promettere al suo ospite anglosassone che di condurlo e di garantirgli tutti gli onori che spettano a un re (*omni regio habitu*) sino proprio *ad regni sui terminos*³. Non oltre, par di capire.

Non risulta, è vero, che Æthelwulf abbia incontrato ostacoli di sorta sul proprio cammino in Italia⁴, ma l'informazione fornita dall'annalista (Prudenzio di Troyes, una voce pienamente organica all'*entourage* del sovrano dei Franchi occidentali) è comunque significativa, e tradisce con una certa schiettezza la complessità dei rapporti di forza allora in campo e le loro potenziali ricadute sulla libera e sicura circolazione degli uomini attraverso i *regna*.

Sembra di dover intendere che, in assenza di una formale protezione politica come quella che poteva garantirgli Carlo all'interno dei territori da lui direttamente controllati, Æthelwulf avrebbe dovuto contare unicamente sui propri mezzi e sulla propria rete di relazioni per il proseguimento del viaggio. Così, del resto, era successo anni prima a un altro uomo assai vicino allo stesso Carlo il Calvo, Lupo di Ferrières, il quale, fintanto che aveva svolto funzioni di *missus* incaricato di ispezionare la condotta dei monasteri d'Aquitania, poté godere della *tractoria* e degli speciali privilegi a questa connessi⁵; nel momento in cui, tuttavia, dismessa qualsiasi funzione istituzionale, decise di recarsi in pellegrinaggio a Roma *in propria persona*,

si trovò nella necessità di ricorrere alla personale rete di amicizie e contatti per procurarsi alloggi, viveri, cavalli e altri mezzi di trasporto indispensabili ad affrontare il lungo viaggio⁶.

Certo, la condizione di pellegrino in visita *ad limina apostolorum* ne tutelava l'integrità, come ben sappiamo dai coevi e precedenti provvedimenti normativi carolingi in materia e come vedremo meglio a breve. Ciò che qui però interessa porre in rilievo è innanzitutto lo scarto tra condizioni diverse che agevolano (e anzi incentivano) la mobilità ovvero, pur non ostacolandola, obbligano a ripensarne i presupposti e le concrete modalità di esplicazione: se del caso, come appena rilevato, sfruttando per ambascerie dal significato squisitamente politico quella stessa libertà di circolazione riconosciuta ai pellegrini. È ancora una volta il turbolento regno dei Franchi occidentali e i suoi rapporti con la Sede apostolica a metà IX secolo a fornircene un'emblematica testimonianza.

Nell'867, deciso a opporsi alla reintegrazione di uno dei "chierici di Ebbone" deposti a Soisson, Vulfado, ed entrando per questa ragione in una fase acutamente conflittuale con Carlo il Calvo, fu Incmaro di Reims a inserirsi con scaltrezza nelle maglie larghe che il controllo politico della mobilità evidentemente offriva. Al fine di far valere le proprie ragioni di fronte a papa Niccolò I e presagendo il clima tutt'altro che favorevole con cui in effetti si sarebbe trovato a confrontarsi alla sinodo di Troyes indetta per l'ottobre di quell'anno, in luglio l'arcivescovo di Reims fece recapitare a Roma una lettera da alcuni suoi messaggeri. Non si trattò, tuttavia, di un'ambasceria ufficiale: la situazione, sostiene Incmaro stesso negli *Annales Bertiniani*, sconsigliava senz'altro di giocare la partita a carte scoperte, e così, per evitare imboscate dei nemici lungo il tragitto (*propter contrariorum vitandas insidias*), parve assai più prudente conferire l'incarico a certi chierici della sua *familia* travestiti da pellegrini (*sub peregrinorum habitu*)⁷.

Come si accennava, la protezione di costoro è ben nota e fu ampiamente garantita dai sovrani carolingi attraverso specifiche norme in materia⁸.

1. Per un quadro generale sugli avvenimenti del periodo e sulla lotta per il potere nel regno dei Franchi Occidentali si veda Nelson 1992, p. 105-131.
2. Rinvio alla recente sintesi di Schäpers 2018, p. 553-568.
3. *Annales Bertiniani* 1883, p. 45.
4. Di ritorno da Roma (dove era stato benevolmente accolto dal papa e aveva visitato le tombe degli Apostoli *cum multitudine populi*, dice il biografo di Benedetto III) e nuovamente ospite di Carlo il Calvo per tre mesi, l'anno seguente ne avrebbe sposata la figlia primogenita, Giuditta: Nelson 2004.
5. *Correspondance*, I, 1927, ep. 41, p. 174-175. Sulla *tractoria*, sempre indispensabile il rinvio a Ganshof 1928; sua valorizzazione entro il sistema di governo e di comunicazione carolingi attraverso lo scritto in Mc Kitterick 1989, p. 26-27.

6. *Correspondance*, II, 1935, epp. 75, 76, 77, p. 17-23. Sulla vicenda cfr. anche Nelson 2000, p. 401.

7. *Annales Bertiniani* 1883, p. 88. L'episodio è richiamato anche in Nelson 2000, p. 401-402.

8. Quadro delle fonti e recente *status quaestionis* in Larson 2019, in particolare p. 169-172.

In un capitolare italoico del 782 era stato esplicito re Pipino a porre sotto diretta *defensio* del palazzo chiunque *in Dei servitio Romam vel per alia sanctorum festinant corpora*: alla camera regia, si prescisse, avrebbero dovuto essere corrisposti sessanta soldi in caso di omicidio di uno di quegli stranieri o pellegrini che non andavano in alcun modo disturbati, tanto in entrata quanto in uscita dal *regnum* (*ut salvi vadant et revertant*)⁹.

Non risultano, né qui né altrove¹⁰, limitazioni di sorta alla loro mobilità geografica, né mai si fa riferimento alla benché minima necessità di accertarne l'identità, la provenienza, l'effettiva destinazione, lo scopo stesso del viaggio: elementi, tutti, che ritroviamo invece dettagliatamente previsti in una legge famosissima (e dibattutissima) del *corpus* normativo longobardo, la tredicesima di re Ratchis, che vale la pena riportare qui per intero poiché mi pare rappresentare un punto di partenza assai utile per svolgere considerazioni generali sul controllo politico della mobilità nell'Italia del primo medioevo e tentare una qualche comparazione fra gli atteggiamenti dei due regimi che si succedettero nel governo del *regnum* fra i secoli VIII e IX. Rileggiamo dunque il capitolo 13 di Ratchis:

Hoc autem statuere previdimus: ut marcas nostras Christo custodiende sic debeat fieri ordinatas et vigilatas, ut inimici nostri et gentes nostre non possint per eas sculcas mittere aut fugacis exientes suscipere, sed nullus homo per eas introire possit sine signo aut epistola regis. Propterea unusquisque iudex per marcas sibi commissas tale studium et vigilantiam ponere debeat et per se et per locopositos et clausarios suos, ut nullus homo sine signo aut epistola regis exire possit. Et dum ad ingrediendum venerint peregrini ad clusas nostras, qui ad Romam ambulare disponunt, diligenter debeat eos interrogare unde sint; et si cognoscat, quod simpliciter veniant, faciat iudex aut clusarius sygraphûs et mittat in cera et ponat sibi sigillum suum, ut ipsi postea ostendant ipsum signum missis nostris, quos nos ordaenaverimus. Signum post hoc missus nostri faciant eis epistola ad Romam ambulandi; et con venerent da Romo, accipiant signo de anolo regis. Si vero cognoverent, qui fraudelenter

*veniant, per suos missos eos ad nos dirigant, et innotescat nobis causa ipsa. Nam qui ille iudex hoc facere distulerit et, quod absit, forte per ipsius noticia aliquis exierit, sanguinis suo incurrat periculum, et res eius infiscetur. Et si presumpserit iurare, quod sine eius premissu factum fuisset, sit solutus a culpa: pro nilectum tamen, si se iduniaverit, componat in palacio widricild suum. Et hoc addimus, ut unusquisque iudex ponat sollicitudinem per iudicaria sua in partibus Tuscie, ut nullus homo possit sine voluntate regis vel sigillum aliquid transire; et si inventum fuerit, quod sine iussione transisset, vel sigillum, nec edoniaverit, componat widricild suum*¹¹.

Ne emerge un quadro nitido, di non comune analiticità ed eccezionale fervore regolativo, che per accuratezza procedurale, dispiego di mezzi e scrupolo nella individuazione gerarchizzata degli ambiti territoriali e delle competenze di controllo, è sembrato riecheggiare spunti della tramontata

11. «Abbiamo provveduto a stabilire questo, che i nostri confini, con la tutela di Cristo, debbano essere ordinati e custoditi in modo tale che i nemici nostri e della nostra stirpe non possano mandare pattuglie o accogliere fuggiaschi che tentano di passare, ma nessun uomo possa entrare attraverso di essi senza un contrassegno o una lettera del re. Perciò ciascun giudice deve porre una tale attenzione e vigilanza per i confini a lui assegnati, da sé e per mezzo dei suoi locopositi e delle sue guardie dei valichi di confine, affinché nessun uomo possa uscire senza contrassegno o lettera del re. Quando giungono ai nostri valichi di confine, per entrare, dei pellegrini che dispongono di andare a Roma, si deve chiedere loro scrupolosamente di dove sono; se si riconosce che vengono senza malizia, il giudice o la guardia del valico di confine faccia un diploma e vi metta della cera e vi apponga il suo sigillo, perché essi mostrino poi quel contrassegno ai nostri messi, che noi abbiamo delegato. Dopo questo contrassegno, i nostri messi diano loro una lettera per recarsi a Roma e quando ritornano da Roma ricevano un contrassegno dell'anello del re. Se invece riconoscono che essi vengono con intenti fraudolenti, li mandino da noi con dei messi e ci si metta al corrente della questione. Quanto al giudice che ritarda nel fare tutto questo, e magari, non sia mai!, qualcuno passa con una sua autorizzazione, il suo sangue sia messo in pericolo e i suoi beni siano confiscati. E se osa giurare che ciò è stato fatto senza il suo permesso, sia prosciolto dall'accusa; tuttavia, anche se si è scagionato, paghi come composizione per la sua negligenza il proprio guidrigildo al palazzo. E aggiungiamo anche questo, che ciascun giudice faccia attenzione nella sua giudiziaria nei territori della Tuscia che nessun uomo possa transitare senza il consenso del re o un qualche sigillo. E se si scopre che è transitato senza un ordine o senza un sigillo e [il giudice] non si è scagionato, paghi come composizione il suo guidrigildo»: testo e traduzione sono tratti qui e in seguito, salvo diversa e puntuale indicazione, da *Le leggi dei Longobardi* 2005 (p. 272-273 per il passo in parola).

9. *I capitolari italoici* 1998, n. 5, c. 10, p. 62.

10. Si veda però più avanti, testo corrispondente a nota 50, un certo grado di consapevolezza espresso dal legislatore a proposito del potenziale eversivo, in materia dottrinale, rappresentato da chierici e pellegrini vaganti.

tradizione romana e rappresentare significative anticipazioni di una certa modernità di prassi burocratiche¹².

In un saggio di ormai vent'anni fa sulle *frontiers in Lombard Italy* – in cui anche il passo normativo sopra riportato è fatto oggetto di una magistrale e tuttora insuperata esegesi dalla quale le mie considerazioni largamente dipendono –, Walter Pohl si premurò assai opportunamente di esprimere una posizione di maggiore, condivisibile equilibrio, riportando la lettera della legge a un preciso e per molti versi eccezionale contesto politico¹³. Insistendo sui puntuali riecheggiamenti o su certi nessi inespressi (eppure profondi) fra Ratchis 13 e molti dei *capitula* emanati dal suo successore Astolfo nel 750¹⁴, si mostrava chiaramente come a riflettersi negli sforzi normativi fossero con immediatezza i concitati frangenti di vita del *regnum* di allora, fra esigenze di puntellare il recente dominio dei Friulani o di scongiurare la morsa terribile che stringeva dal Nord franco e dal Sud papale. Le direttrici delle prescrizioni regie erano molteplici: prendevano forma di richiami alla fedeltà di riotosi funzionari e aristocrazie ribelli; disciplinavano il passaggio di stranieri sul suolo della *provincia* o impedivano senz'altro ai giudici longobardi e ai loro messi di lasciarlo, diretti a Roma, Ravenna, Spoleto, Benevento, in Francia, in Baviera, in Alamannia, nella Rezia o verso il territorio degli Avari, se privi di esplicita autorizzazione del re¹⁵.

In altra, di poco successiva occasione, Pohl ebbe modo di tornare sull'argomento¹⁶. Senza negare in alcun modo il grande significato delle leggi di Ratchis e di Astolfo, giudicate anzi nell'in-

sieme «come lo sforzo più ambizioso fatto finora in uno dei regni postromani di controllare e limitare la mobilità delle persone», la prospettiva restava quella della contingenza, dell'eccezionalità, dell'assistematicità¹⁷. L'analisi era innanzitutto volta a dimostrare l'estrema fluidità del concetto (e della conseguente amministrazione) della frontiera¹⁸, non necessariamente coincidente con il sistema di *clusae* di eredità romana su cui ora si appuntavano le attenzioni dei legislatori per un loro ripristino e un nuovo disciplinamento: ma il carattere assolutamente «temporaneo» delle norme stesse veniva ribadito, a ripresa di un discorso che nel più ampio saggio del 2001 aveva potuto giovare di una prima, convincente riconsiderazione della tradizione manoscritta, nonché di una critica rilettura della rubrica che precede Ratchis 13 (e 14) nell'unico codice che le contiene entrambe in versione integrale.

Della dozzina di codici che tramandano le *Leges Langobardorum* (incluso l'*Heroldinus*, in edizione a stampa del 1557, ed escludendo dal novero i 14 frammenti sin qui noti), solo uno, il ms. Vat. Lat. 5359, di presunta provenienza veronese e datazione accreditata ora agli esordi ora alla seconda metà del IX secolo¹⁹, conserva per intero, difatti, le due ultime leggi di re Ratchis, introdotte da questo singolare fraseggio:

[RATCHIS REGIS CAPITVLA IN BREVE STATVTA]

Prologus

Ista, quae superius scripta tenentur, in edictum scribantur, et ista

capitula dua de subtus in breve previdimus statuere.

Sull'esegesi non possono esserci dubbi: si introduce una chiara distinzione fra i dodici capitoli di legge previsti *ab origine* come integrativi dell'*edictum* e i due ultimi provvedimenti, *statuta in breve*. Il punto non pacifico è proprio cosa si

12. Esplicito Wickham 1981, p. 46 («The Lombards had even invented passports») e, sulla medesima linea, Schneider 1987, p. 35.

13. Pohl 2001.

14. I riferimenti (Pohl 2001, p. 123) erano al «martial context» delle leggi 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Astolfo, dettagliate come mai prima accaduto nella specificazione dei tipi di armamento che ciascun libero del regno avrebbe dovuto fornire all'esercito, parentorie nell'impedire agli arimanni qualsiasi *negotium* con i Romani, e non meno generose di indicazioni circa la necessità di provvedere al ripristino delle *clusae* e le pene previste per coloro i quali si fossero sottratti alla loro vigile custodia.

15. *Si quis iudex aut quiscumque homo missum suum dirigere presumpserit Roma, Ravenna, Spoleti, Benevento, Francia, Baioaria, Alamannia, Ritis aut in Avaria sine iussione regis, animae suae incurrat periculum, et res eius infiscentur: Ratchis Leges*, 9, in *Le leggi dei Longobardi* 2005, p. 268.

16. Pohl 2004.

17. Pohl 2004, p. 235.

18. Il tema, ampiamente discusso con specifico riferimento al carattere militare della frontiera longobarda ma esteso a più generali considerazioni sulla «permeabilità dei confini e la penetrazione umana, agricola e commerciale delle zone frontaliere» del regno, si trova già in Gasparri 1995 (citazione a p. 18).

19. BAV, ms. Vat. Lat. 5359: sulle diverse proposte di datazione si vedano, rispettivamente, Moschetti 1954, p. 15-24 e pp. 38-42, e Mordek 1995, p. 881-883.

debba intendere con l'espressione *statuere in breve*. Sta qui la mia unica, leggera differenza interpretativa rispetto alla lettura fornita da Pohl: interpretazione che, se corretta, contribuirebbe del resto a rafforzare ulteriormente le conclusioni dello storico austriaco. Procediamo con ordine.

Si scarta senza troppa fatica la traduzione di Katherine Fischer Drew («In addition we add these two brief titles»)²⁰: l'accezione di *breve*, tanto nella legislazione quanto nella documentazione longobarda, è sempre squisitamente tecnica, e per rendere il senso di compendiare, redigere in forma sintetica, altre erano le soluzioni, come risulta dal prologo alle leggi del nono anno di regno di Liutprando:

*Ego Dei omnipotentis nomine Liutprand excellentissimus rex Deo dilectae et catholicae gentis Langobardorum reminiscor, quoniam iam in superiore edicti corpore adicere curavimus, licit in parvo <sottolineato mio>, tamen in voluminibus tribus, id est in primo in quinto in octavo regni nostri anno, indictione undecima, quintadecima et tertia, ea quae recta et secundum deum tranquilla nobis conparuerunt*²¹.

Anodina, «not very fortunate», come rileva Pohl, è poi la proposta di Beyerle («Rechtsbriefe»)²², ma neppure mi convince quella di Georgine Tangl (*breve* come sinonimo di «Verordnung», di precetto sovrano), che lo stesso Pohl accoglie senz'altro, generalizzando un'equiparazione (peraltro isolata) fra *praeceptum* e *breve* che si trova nel più tardo *corpus* di leggi principesche beneventane²³.

Per l'Italia longobarda dell'VIII secolo (con un uso che sopravvivrà anche nei successivi capitolari carolingi), *breve* vale senza ambiguità scrittura in forma di lista, con significativo mantenimento del significato già proprio della tarda antichità romana in ambito di gestione fondiaria, archivistica, e soprattutto di amministrazione pubblica (ruolini militari e fiscali, elenchi di *dignitates*, documenti contabili). Gli esempi sono sin troppo numerosi perché se ne giustifichi qui un elenco esaustivo. Bastino poche tracce, disomogeneamente sparse fra gli anni immediatamente precedenti la

conquista a opera dell'esercito guidato da Alboino e l'affermazione del dominio dei Franchi.

Il nome (e il tipo documentario) di *breve* era sicuramente noto nell'Italia bizantina, come stanno a testimoniare alcune attestazioni dirette e indirette. A Ravenna, nel 564, un elenco di beni venduti venne intitolato «*breve de diversas species que vindite sunt*»²⁴, e numerose sono le testimonianze (di cui restano anche copie epigrafiche) nella Roma di Gregorio Magno²⁵.

Frequentissimo, poi, diviene l'uso di *breve* nel *regnum* longobardo almeno a partire dall'età liutprandea: dalla normativa (è lo stesso Liutprando, nella *Notitia de actoribus regis*, a ordinare *pro cautella et futuris temporibus* di redigere *brebi*, cioè elenchi di servi e aldioni del palazzo, *per omnes curtes nostras de omni territoria de ipsas curtes pertinentes*)²⁶ al linguaggio dei privilegi (un diploma del 772 dei re Desiderio e Adelchi attesta che i 4000 iugeri di terra fiscale donati nell'occasione al monastero di S. Giulia di Brescia erano stati esattamente censiti e delimitati da Abono *waldeman*, che ne aveva scritto di propria mano un *breve*)²⁷. *Brevia*, nell'Italia dell'VIII secolo, sono dunque elenchi di cose (di terreni, di beni mobili, di censi, financo di documenti scritti)²⁸ e di persone (il *breve de singulos presbiteros* interrogati dal notaio Gunteram nell'ambito della controversia fra le chiese vescovili di Siena e Arezzo, i *brevia de homenis* redatti per serbare memoria della divisione di beni tra il vescovo di Lucca Peredeo e suo nipote Sunderado)²⁹; e di persone e di cose, prima che con quel nome si passi a indicare più generalmente qualsiasi scrittura a scopo memoriale prodotta al di fuori del campo egemonizzato dalla *cartula*³⁰, saranno anche nella successiva età

20. *The Lombard laws* 1973, p. 223.

21. *Liutprandi Leges*, in *Le leggi dei Longobardi* 2005, p. 150.

22. *Leges Langobardorum* 1947, p. 183.

23. Tangl 1958, p. 26; Pohl 2001, p. 121.

24. Citato già in Bartoli Langeli 2003, p. 4, per l'appunto entro un discorso sui «*brevia* come scritture seriali». Per il riferimento bibliografico si veda Tjäder 1955, n. 8, p. 240.

25. Carbonetti Vendittelli 2011, p. 96 e p. 109.

26. *Le leggi dei Longobardi* 2005, p. 254.

27. Ricontrato ancora da Bartoli Langeli 2003, p. 3: edizione in *Codice diplomatico longobardo*, III/1, 1973, n. 41, p. 242.

28. Il riferimento, come *breve*-inventario archivistico, è anzitutto al notissimo elenco pisano *de moniminas* (*Codice diplomatico longobardo*, II, 1933, n. 295), su cui ora si veda la dettagliata analisi di Ghignoli 2004, p. 38-69 (con nuova edizione alle pp. 42-45).

29. Cfr., rispettivamente, *Codice diplomatico longobardo*, I, 1929, n. 19 (715 giugno 20, Siena), e *ChLA*, XXXIII, 1989, n. 965, ([Lucca], 15 maggio 761).

30. Ansani 2006-2007, p. 108-109.

carolingia (basti pensare al famoso *Capitulare de villis* e all'obbligo, per i giudici preposti all'amministrazione delle terre fiscali, di far redigere in un *breve* quanto essi *dederint, vel servierint, aut sequeraverint*, in un altro tutto ciò che *dispensaverint*, e di stendere una relazione finale di *quod reliquum fuerit* ugualmente *per brevem*; al *breve de rebus quae Hildegardae reginae traditae fuerunt*, ordinato in un capitolare di Pipino del 790, o all'elenco degli *homines* che giurano fedeltà a Lotario I)³¹.

In ogni caso, come evidente, si trattava di documenti "leggeri", duttili, pragmatici per eccellenza e, come risulta dalla breve rassegna, senz'altro funzionali a rispondere innanzitutto alle esigenze ricognitive e informative di una committenza pubblica. Stando così le cose, non mi pare infondato ipotizzare che, nei convulsi frangenti degli anni Cinquanta del secolo VIII, proprio a una scrittura agile di questo tipo si fosse fatto ricorso per dar forma a provvedimenti normativi che raggiungessero con la necessaria urgenza e l'auspicata pervasività i funzionari preposti al controllo delle zone di transito, elencando nel dettaglio le procedure a cui sarebbero stati tenuti ad attenersi. Del resto, al di fuori della ritualità prevista per la copiatura nell'editto, non potrà escludersi che fosse quella una prassi amministrativa comunemente adottata per normare situazioni specifiche e, dunque, che l'esempio dei *duo capitula* di Ratchis possa contribuire a lumeggiare aspetti di portata più generale³². Di certo, come sottolineato con forza da Pohl, a ripresa di una fondamentale considerazione di Georgine Tangl per lungo tempo ignorata tanto nelle edizioni quanto negli studi critici, Ratchis 13 (e 14) non va intesa come

facente «normally part of the lawbook»³³: prologo e tradizione a dir poco rada fanno sistema, e con coerenza evocano quello che dobbiamo immaginare fosse stato l'atteggiamento dei copisti alle prese con la riproduzione del testo legislativo.

L'inserimento integrale, nel solo Vat. Lat. 5359, sembrerebbe trovare per Pohl una giustificazione, se davvero una provenienza veronese del codice potesse essere accertata, alla luce dell'ubicazione stessa della città, terminale di intensi scambi con la Baviera e l'Alamannia e posizionata lungo una *clusa* naturale costituita dal fiume Adige, nonché del suo indubitabile rilievo politico e culturale fra i secoli VIII e IX³⁴. L'ipotesi è sicuramente affascinante, ma innanzitutto si scontra, come Pohl stesso ammette, con l'esclusione delle leggi di Ratchis da un altro codice di IX secolo conservato in una città vescovile norditaliana ugualmente situata nei pressi di un'importante rotta transalpina, Ivrea³⁵; lascia poi impregiudicata l'assenza, nel Vat. Lat. 5359, dei provvedimenti più numerosi e in materia persino più sistematici legati al nome di Astolfo, nonché di un capitolare di re Pipino (del "veronese" Pipino) del 787 che a quelli è intimamente connesso e che così recita: *Sicut consuetudo fuit sigillum et epistola prendere et vias vel portas custodire, ita nunc sit factum*³⁶.

Il contesto di gestazione di quest'ultima norma non fu certo indifferente. Il 787, al pari dei concitati decenni centrali del secolo, rappresentò difatti un altro cruciale snodo politico, alla vigilia della resa dei conti tra Carlo Magno e Tassilone III di Baviera: ancora una volta, dunque, sarebbe stata una specifica contingenza politico-militare a fare da probabile sfondo di un intervento del legislatore impegnato non più, naturalmente, a scongiurare transiti potenzialmente minacciosi di spie dirette a Roma, ma bensì a vigilare su eventuali colleganze fra la residua opposizione longobarda nel Nord-Est italiano e il partito Agilolfingio di Baviera.

Ciò che colpisce, nel capitolare del 787, è la stringatezza, l'estrema genericità della norma, e

31. Del *Capitulare de villis*, oltre a quella curata da Boretius per i *Monumenta Germaniae Historica (Capitularia regum Francorum, I, 1883, n. 32, p. 82-90)*, esiste una splendida edizione di Brühl con riproduzione facsimilare: *Capitulare de villis* 1971; per le altre fonti citate a testo: *I capitolari italiani* 1998, n. 7, e *Capitularia regum Francorum, I, 1883, n. 181*. Della lista dei *fideles* di Lotario I, trädita unicamente in un noto manoscritto giuridico del primo quarto del IX secolo (LAV, cod. IV/1, 184r.), è di prossima uscita una nuova edizione e un ampio studio critico a cura di Massimiliano Bassetti, Stefan Esders, Wolfgang Haubrichs: si vedano per intanto le importanti osservazioni di Esders 2018, p. 79-82. Ringrazio Stefan Esders per le anticipazioni e le proficue discussioni in argomento.

32. Proprio per le dinamiche legate alla loro formulazione e trasmissione li considera «interesting precursors of the capitularies of Carolingian rulers» Pohl 2001, p. 123.

33. *Ibid.*, p. 120.

34. *Ibid.*, p. 126. Sul ruolo culturale di Verona nel passaggio fra i secoli VIII e IX Santoni 2009.

35. Il riferimento in Pohl è a BCI, XXIV (5). L'assegnazione allo *scriptorium* eporediese (posto da Bischoff 1998, p. 326-327) non è peraltro sicuro: pensa anzi decisamente a Pavia, da ultimo, Mordek 2005, p. 178-185.

36. *I capitolari italiani* 1998, n. 7, c. 17, p. 70.

soprattutto quel cenno alla *consuetudo*: considerando, come rileva puntualmente Pohl, che nel *corpus* longobardo il termine è sempre impiegato in opposizione a *lex*³⁷, si dovrebbe pensare a una generica pratica di sorveglianza delle *clusae*, forse caduta in disuso ed evidentemente da ripristinare³⁸; ma mi pare che vi sia anche spazio per formulare due ulteriori ipotesi. Da un lato, se la lettura svolta sopra delle leggi di re Ratchis *statuta in breve* è corretta, la loro eccezionalità e trasmissione *extra edictum* potrebbe per l'appunto aver favorito e diffuso una prassi di governo, una *consuetudo*, non già imposto una norma con forza di legge. D'altro canto, proprio su un tessuto consuetudinario dai contorni per noi purtroppo imprecisabili avrebbe potuto innestarsi l'intervento più minuziosamente regolativo e dall'inedito, ampio ricorso allo scritto messo in campo da Ratchis.

Non è chiaro, ad esempio, se, già nell'Editto di Rotari, la *licentia data a rege* a un uomo libero che intendesse *megrare cum fara sua ubi voluerit* entro i confini del regno fosse qualcosa di più di una semplice autorizzazione orale³⁹. Documenti scritti

che in qualche misura si riferiscono alla mobilità delle persone – pur non configurando direttamente una cornice di controllo politico della stessa – fanno la loro comparsa solo nelle leggi emanate da Liutprando nel nono anno di regno, nel momento in cui viene stabilita la necessità, per chiunque fosse chiamato a rispondere di una causa in una città diversa da quella in cui risiede, di farsi rilasciare apposita *epistola* dal suo giudice e di recarsi con quella presso il pubblico ufficiale deputato a occuparsi della vicenda⁴⁰.

Assenti, qui e altrove nella legislazione liutprandea, *clusae* e frontiere, le prescrizioni regie si appuntano evidentemente su ambiti interni alla *provincia*, e rivelano estrema cautela nella definizione di competenze e spazi giurisdizionali. Nel medesimo torno d'anni abbiamo notizia di altri

delle attenzioni, in tempi più recenti, di Wilhelm Kurze: quest'ultimo (Kurze 1995, p. 178) li vorrebbe «discendenti di famiglie arrivate coll'esercito di Agilulfo», che si insediarono in questa zona dopo la conquista della linea dal lago di Bolsena al fiume Mignone; per Violante 1987, p. 410 sgg., sarebbero invece giunti in due diverse fasi, una verso la fine del regno indipendente e la seconda dopo il 774 (di uno soltanto, Gaidoaldo, figlio del fu Bonualdo, *homo Traspadino qui fuet havitator in vico Mariano, territorio finibus civitate Tuscana*, attestato nel 787, si può senz'altro dire che fosse immigrato di seconda generazione).

37. Sul punto si veda anche l'ampia indagine di Balossino 2005 (p. 36 specificamente sul passo del capitulare di re Pipino sopra riportato).
38. Pohl 2001, p. 127.
39. *Edictum Rothari*, 177, in *Leggi dei Longobardi* 2005, p. 54: *De homine libero, ut liceat eum migrare. Si quis liber homo, potestatem habeat intra dominium regni nostri cum fara sua megrare ubi voluerit, sic tamen si ei a rege data fuerit licentia, et si aliquas res ei dux aut quicumque liber homo donavit et cum eo noluerit permanere vel cum heredibus ipsius: res ad donatorem vel heredes eius revertantur*. Fosse quella *licentia* regia scritta o meramente orale, è ad ogni modo impossibile, considerata natura e struttura delle fonti documentarie del periodo, rinvenirne una qualche traccia nei resti d'archivio, che pure contengono riferimenti a risalenti fenomeni di migrazioni interne, verificatesi verisimilmente (e in un caso sicuramente) a non molta distanza dall'emanazione dell'editto di Rotari. Non accenna ad alcun permesso sovrano, ad esempio, quel *Poto liber homo senex* che nel 715, interrogato dal messo regio nell'ambito della disputa tra le diocesi di Siena e di Arezzo, dichiarerà di esser sempre stato sotto giurisdizione di San Donato sin da quando, *anni quinquaginta et supra, de Trans Pado hic me colocavi* (*Codice diplomatico longobardo*, I, 1929, p. 74); lo stesso fa nel 724 il prete Romuald, semplicemente dichiarandosi un *peregrinus partibus Transpadanis* che, insieme con sua moglie Ratperga, elesse a sua dimora *hic Tuscia finibus Lucensis .. in Capannule, in ecclesia Sancti Petri et Sancti Martini seo Sancti Quirici (colocavi* (*Codice diplomatico longobardo*, I, 1929, p. 123). Del tutto mutò (su precise provenienze geografiche ed eventuali autorizzazioni alla mobilità), infine, il gruppo più famoso di *Traspadani*, quelli emigrati nella Tuscia meridionale, studiati da Cinzio Violante a metà anni Ottanta del Novecento e al centro

40. *Liutprandi Leges*, 27, in *Le leggi dei Longobardi* 2005, p. 156: *Si quis in aliam civitatem causam habuerit, vadat cum epistola de iudice suo ad iudicem, qui in loco est. Et ipse iudex ei iustitia intra octo dies menime facere distrinxerit, aut non compleverit, conponat illi, qui causam suam reclamavit, solidos XX et regi alius XX. Et si talis causa fuerit, quam deliberare menime possit, ponat constituto et distringat hominem illum de sub sua iudiciaria intra duodecim dies in presentiam regis venire. Nam si aliter fecerit et distringere neglexerit, conponat, sicut supra dictum est, solidos XL, medietatem regi et medietatem ei, qui causam suam reclamavit*. Considerato come il nucleo originario e più cospicuo dell'archivio diplomatico riflesso nel *breve pisano de moniminas* sia da ascrivere al gastaldo Alahis (gastaldo lucchese di re Liutprando, come già dimostrato da Gasparri 1990, p. 285), è certamente possibile ipotizzare che le tre *epistulae* ivi elencate riconducano proprio a quell'ambito di espletamento di pubbliche funzioni richiamato nella norma: così anche in Ghignoli 2004, p. 61. D'altra parte, tuttavia, meriterebbe di non essere esclusa neppure l'eventualità che si trattasse di comunicazioni epistolari di committenza (e provenienza) regia, indirizzate al gastaldo nel contesto di una pratica di rapporti fra il centro e la periferia del regno forse assai più ordinaria di quanto si possa purtroppo cogliere e alimentata giocoforza da un qualche servizio di portalettere: di certo a Lucca, alla metà del secolo, all'interno di una corte fiscale situata *prope muro civitatis*, risiedevano due uomini al servizio di re Astolfo, *Aumundulo et Silvolus*, che il testo di una carta di permuta qualifica come *epistolae deportantes* (*Codice diplomatico longobardo*, II, 1933, n. 113, p. 330).

scritti che, pur appartenendo a un diverso ambito ed essendo chiamati a svolgere funzioni in parte diverse, evocano un identico quadro di garanzie procedurali. Mi riferisco alle *epistolae* che molti dei testimoni di *status* ecclesiastico interrogati dal notaio regio Gunteram nel giugno 715 circa la ben nota contesa tra le chiese vescovili di Siena e Arezzo riferirono di aver ricevuto dopo la loro elezione per recarsi nella diocesi di appartenenza e ottenerne consacrazione⁴¹. Si tratta per lo più di preti e diaconi residenti nel gastaldato senese ma ecclesiasticamente dipendenti dalla diocesi aretina, che affrontano il (breve) viaggio muniti di una *epistola rogatoria* dell'ufficiale responsabile della circoscrizione civile d'inquadramento: così, per stare a qualche esempio, nel caso di *Semeris presbitero de monasterio Sancti Ampsani*, il quale dichiara che, *electus, ambulavi cum epistola iudici de Sena*; di *presbiter Theoderis de ecclesia Sancti Iohannis*, giurante *per ista sancta quattuor Dei evangelia et crucem domini quia cum epistola Vuarnefrit ambulavi ad Aritio, et me consecravat Lupercianus episcopus de Aritio*; o, ancora, di *Germanus diaconus de ecclesia et baptisterio Sancti Andreae in Malcenis*, di *Rodoald presbiter senex de baptisterio Sancti Quirici et Iohannis in vico Pallecino*, di *Firmolus presbiter de baptisterio Sancti Felici in Auala*, tutti ugualmente inviati ad Arezzo *cum epistola rogatoria Vuarnefrit iudici* e lì consacrati dal vescovo Luperziano.

In almeno due casi – quello di Germano diacono e di prete Rodoaldo sopra menzionati – si motiva espressamente l'*ambulatatio* ad Arezzo *per rogo Vuarnefrit iudici* con la temporanea vacanza delle sede episcopale senese (*pro eo quod in Sena episcopus in diebus illis non erat*), ma si poteva dare anche l'evenienza opposta, come risulta dalle deposizioni di *presbiter Deusdedit senex de baptisterio Sancti Iohannis in Rancia* e di *Bonefatus presbiter*

de ecclesia et baptisterio Sancti Valentini in casalem Orsini. Nel primo caso, l'anziano prete della pieve in Val d'Ombrone, mandato dal gastaldo Wilerat ad Arezzo per ricevere consacrazione, si trovò di fronte un presule eletto ma a sua volta non ancora consacrato, il quale pertanto non poté fare altro che rispedirlo *cum epistola sua ad Vitalianum episcopum de Sena* perché provvedesse in sua vece. Bonifacio neppure trovò un vescovo ad attenderlo ad Arezzo (*episcopus in Aritio menime esset*): recatosi colà, fu ricevuto dal *vicodominus* Giordano *et ipse cum epistola sua et sacerdotum vel iudici, eo quod episcopum non habebat, misit me ad episcopo Senense, nomine Magno, rogandum ut ipse me consecraret de verit, quod pro ipsorum petitione factum est*.

Le ultime due testimonianze sono particolarmente preziose poiché consentono di verificare come a produrre *epistolae rogatoriae* fossero non solo i pubblici ufficiali preposti alla sorveglianza di circoscrizioni amministrative, ma anche i membri delle gerarchie ecclesiastiche direttamente coinvolti nelle procedure di consacrazione che implicano spostamenti fisici di individui attraverso fluide e contese geografie⁴². Si svela, in quelle testimonianze, la vera natura e la precipua funzione delle *epistolae*, nel senso che mi pare esser stato chiarito già molti anni fa da Amedeo Crivellucci in un breve ma acuto saggio sull'argomento:

Dovendo l'eletto per farsi consacrare uscire dal suo distretto, aveva bisogno d'una lettera di presentazione al vescovo che doveva consacrarlo, d'una lettera che attestasse al vescovo, il quale poteva non conoscerlo e non saper nulla dell'elezione avvenuta, che

41. *Codice diplomatico longobardo*, I, 1929, n. 19, p. 61-77. La bibliografia sulla disputa Siena-Arezzo è comprensibilmente vastissima, e mi limito a segnalare alcuni contributi, rinviando a quelli per ulteriori riferimenti: inquadramenti istituzionali imprescindibili si trovano in Tabacco 1973 e in Bougard 2006; ne ha trattato in diverse occasioni anche Stefano Gasparri (in luogo dei molti riferimenti possibili valgono quelli a Gasparri 1990, p. 241-249, e a Gasparri 2005, soprattutto pp. 26-29), mentre sulla tradizione documentaria delle fonti, trasmesse (inchiesta di Gunteram a parte) unicamente dal Rotolo n. 3 dell'Archivio diocesano di Arezzo, si veda ora il saggio di Nicolaj 2018, a cui si aggiunga Salazar 2020.

42. Lo stesso *breve de inquisitione* del 715 ci informa che *litterae* di quel tipo scrisse peraltro, al di fuori di qualsiasi responsabilità istituzionale e di inquadramento civile ed ecclesiastico, anche Zottone, fondatore e patrono del monastero di Sant'Angelo in Luco, inviando ad Arezzo il prete Garibaldo perché fosse consacrato dal vescovo Vitaliano. La circostanza mi sembra portare un ulteriore, decisivo argomento per sfumare i contorni di una dipendenza troppo stretta dalla prescrizione di cui a Liutprando 27 della pratica di scrittura e invio delle *rogatoriae* qui esaminate, che al contrario, anche se nelle forme di una occasionale "devianza" di queste, parrebbe sottintendere Everett 2003, p. 194 nota 136: «*Litterae rogatoriae* went the other way, from the *vicodominus* of Arezzo to the bishop of Siena. This appears to be a slight variation on Liutprand 27: the letter should also be delivered to a *iudex* of the neighbouring district, rather to the bishop».

egli era veramente l'eletto della pieve. Non era altro, insomma, che un certificato d'identità personale⁴³.

Saremmo di fronte, dunque, a documenti di petizione, e insieme (e forse soprattutto) di presentazione e raccomandazione di individui⁴⁴. In quest'ultimo senso – come «desirable introduction to the right people» – mi pare che possano avere una qualche corrispondenza con le *epistolae formatae* di cui Ian Wood ha raccolto evidenze per la Francia occidentale, a proposito dei pellegrini anglosassoni che ne attraversavano il territorio⁴⁵.

Si trattava, in quel contesto, di un «self-regulating system», come Pohl lo definisce⁴⁶, che non sembra essere stato normato in alcun modo dal potere istituzionalizzato e inquadrato nelle (presuntivamente rigide) procedure di accertamento e di controllo viste in Ratchis 13. La cosa potrebbe apparire in contraddizione con le preoccupazioni di controllo della mobilità e, più in generale, con lo sfondo ideologico ispiratore di tanta parte degli ordinamenti carolingi: ordinamenti che, come scrive Giuseppe Sergi, «accelerano il passaggio dalla normale mobilità del primo medioevo barbarico alla territorialità di ispirazione romana ed ecclesiastica», programmaticamente mostrando di combattere una mobilità «individuale» propria di «singoli membri della *societas christiana*» che «possono sfuggire al controllo garantito ora dai centri di governo, prevalentemente cittadini»⁴⁷. In questa luce, in effetti, appaiono ben spiegati i *capitula* che, oltre a confermare i provvedimenti già della legislazione longobarda contro servi fuggiaschi e banditi di strada (ai quali Ludovico II assomigliava tutti i potenti che compiono

vessazioni sui poveri durante le loro scorrerie in campagna o quando si recano a palazzo)⁴⁸, s'indirizzano a colpire le deprecabili condotte di quei vescovi che *parrochias non habent* e per questo risultano *vagantes*⁴⁹; la circolazione di chierici e monaci che, errando *per diversas provincias et civitates*, diffondono errori dottrinali e *inutiles questiones*⁵⁰; o, ancora, le indebite trasferte dei chierici *in locis incongruentis* per dir messa⁵¹ e gli spostamenti (e i prolungati soggiorni) verso luoghi in cui vescovi, preti, diaconi detengono privatamente dei beni⁵².

Al di là, come si è appena detto, di certe riprese quasi testuali ed espressamente dichiarate della normativa longobarda⁵³, l'ampliamento degli ambiti di intervento posti sotto la lente del legislatore franco è indubitabile. Altrettanto significativo – sebbene, forse, non con la pervasività che ci si aspetterebbe da un regime ossessionato dalle liste⁵⁴ – è l'uso dello scritto a fini di ricognizione delle persone⁵⁵ (ma non già, sembra, di autorizzazione alla libera circolazione)⁵⁶. La preoccupazione del potere è nondimeno chiarissima, e instaura una dialettica tipica – sono ancora parole di Sergi – «fra incardinamento rassicurante e mobilità tentatrice»⁵⁷. Lascia intravedere un atteggiamento che, al di là degli scrupoli per favorire condotte istituzionalmente canoniche e moralmente irreprensibili

43. Crivellucci 1899, p. 505.

44. Apparentabili, per questa via, alle *litterae dimissoriae* che il vescovo rilasciava ai preti al momento dell'invio in una nuova parrocchia, e che quelli dovevano obbligatoriamente recare con sé per poter esservi accolti, o alle *commendaticiae* con cui si raccomandavano i chierici: *De presbiteris qui de alia parrochia veniunt: ut nullus eos debeat recipere sine dimissoria episcopi sui* (Pippini capitulare Papiense - 787 ottobre, in *I capitolari italici* 1998, n. 6, c. 3, p. 64); *Ut nemo alterius clericum sine commendaticis aut dimissoriis litteris recipere audeat* (Pippini capitulare Italicum - 806-810, in *I capitolari italici* 1998, n.12, c. 8, p. 80).

45. Wood 1995, p. 11-12.

46. Pohl 2001, p. 140.

47. Sergi 2009, p. 259. Sulla dimensione territoriale del potere nell'ideologia e nella prassi di governo carolingi si veda Sergi 2003.

48. *Hludowici II capitulare Papiense* - 850 ex., in *I capitolari italici* 1998, n. 39, c. 2, p. 176.

49. *Capitularia regum Francorum*, I, 1883, n. 14, p. 35.

50. *Capitularia regum Francorum*, II, 1897, n. 228, p. 118.

51. *Ibid.*, n. 196, p. 41.

52. *Capitularia regum Francorum*, I, 1883, n. 28, p. 77.

53. Basti qui, in materia di controllo dei servi fuggiaschi e della loro ricerca *tam Austria, Neustria, Emilia et Tustia seu littoraria maris*, ricordare il rinvio che in un capitulare italico di re Pipino del 782 si fa a quanto *l'edictus continet* (il passo era già in Liutprando 44): *I capitolari italici* 1998, n. 5, c. 9, p. 62.

54. «Obsession for lists» è, come noto, espressione usata da Matthew Innes e Rosamond McKitterick a proposito dell'impiego estensivo della scrittura seriale nelle pratiche caroline di governo (Innes- McKitterick 1994, p. 200), su cui, oltre a McKitterick 1989, p. 163-165 e Nelson 1998, si veda ora la limpida sintesi di Davis 2017, p. 311-322.

55. Davis 2017, p. 307-308.

56. Indeterminata, nella sua natura, anche la *licentia episcopi* con cui si autorizzavano preti e diaconi a recarsi nei luoghi dove possedevano privatamente dei beni fondiari: preti e diaconi, leggiamo in un capitulare pavese di Lotario I del febbraio 823, *nullam habeant licentiam vagandi aut discurrendi, sive ad placita sive ad palatium sive ad ipsas res, quas proprias antea habuerunt, sine licentia sui episcopi* (*I capitolari italici* 1998, p. 142).

57. Sergi 2009, p. 259.

bili degli ecclesiastici, sembra essere ispirato dalla costante esigenza di esercitare un controllo sulla stabilità dei possedimenti di costoro, scongiurando operazioni potenzialmente spericolate che potessero favorirne la “mobilità” fra comitati.

Così, del resto, e non come tentativo di inquadramento circoscrizionale dell'attività notarile, pare che si debba intendere anche una famosa norma di Lotario I circa la necessità di ottenere preventiva *licentia comitis* da parte degli scribi di carte che intendano rogare fuori distretto: come convincentemente mostrato da Michele Ansani attraverso una complessiva rilettura della tradizione manoscritta, è difatti tarda, di pieno X secolo, la lezione che vuole il *notarius* e non un generico *aliquis*, l'autore dell'azione giuridica documentata, quale soggetto richiedente tale autorizzazione, ed è la *cartula* («e cioè, metaforicamente, i beni che per essa mutano di stato giuridico, e di conseguenza, probabilmente, anche il suo attuale proprietario») che entro i confini del comitato *stare debet*⁵⁸.

Risulta evidente come si tratti di sfondi, preoccupazioni, materie del tutto diverse da Ratchis 13 (e a maggior ragione da quanto normato nelle leggi ‘marziali’ di Astolfo, e in fin dei conti dallo stesso capitolare di Pipino del 787 sul ripristino della prassi di sorveglianza delle chiuse): elementi che ancor meglio ci fanno comprendere tutta l'eccezionalità di quelle disposizioni in un primo medioevo mobilissimo, per mobilità individuali e di gruppi, se non più di popoli; di individui e di gruppi che in tralice, nella normativa longobardo-carolingia, o espressamente, nelle carte e nei diplomi, popolano la scena del *regnum* praticando commerci, animando le aree “di strada” e ancor più quelle “di fiume” dell'Italia padana⁵⁹. Può essere interessante, nell'economia del presente lavoro, domandarsi se, in che modo e in quale misura quello della regolamentazione e del controllo degli scambi economici (e dei loro attori) rappresenti un terreno su cui verificare l'esistenza di una linea di continuità fra la tradizione edittale ed extra-edittale longobarda (almeno a partire dal celebre accordo fra Liutprando e i Comacchiesi) e la produzione di capitolari carolingi. Neppure in questo caso, mi pare, il confronto è tutto in termini

di differenza, innanzitutto per una certa assimilabile laconicità delle fonti normative.

Nelle leggi dei Longobardi, si sa, di commercianti e mercanti (e di maestri artigiani che si mettano in movimento per prestare la propria opera) si parla assai poco: la prima norma in cui facciano capolino – la n. 18 di Liutprando, emanata nel suo ottavo anno di regno – non ha, del resto, alcuna finalità regolativa dei traffici, mirando piuttosto a salvaguardare la stabilità patrimoniale delle famiglie degli individui che, allontanatisi da casa *negotium parandum vel pro qualicumque artificio intra provincia vel extra provincia*, si assentino per oltre tre anni⁶⁰. Il dato per noi significativo, oltre naturalmente a quel cenno a (liberi) spostamenti all'interno come al di fuori del regno e alla cronologia della norma (perfettamente coincidente con quella fase di intensa riapertura di rotte commerciali che fece seguito alla pace con i Bizantini del 680)⁶¹, è rappresentato dalla spontaneità di iniziativa commerciale-impresoriale che emerge: evidenza che si riproporrà in maniera ancor più eloquente con Astolfo e le sue straordinarie leggi del 750. Esse, come noto, ci dischiudono non solo un mondo in cui – evenienza unica nei regni postromani – i mercanti erano divenuti «così importanti, oltre che numerosi, da poter essere presi in considerazione come gruppo autonomo e ben definito dalle leggi di mobilitazione all'esercito»⁶²: mettono anche sull'avviso circa l'esistenza di una pratica del commercio che, nient'affatto limitata ai mercanti di professione, poteva essere svolta da tutti gli uomini liberi, dagli agenti regi agli arimanni senza qualifica. A costoro, in ragione appunto del rispettivo rango sociale, si sarebbero applicate sanzioni diverse nel caso in cui avessero contravenuto al divieto regio di commerciare con individui residenti in terra bizantina (*cum Romano homine*): dalla composizione del guidrigildo all'umiliante pena della *decalvatio*⁶³.

Ora, se è vero che il peculiare contesto di emanazione di tali norme – lo scontro mili-

58. Ansani 2009, p. 165-166.

59. Riprendo il titolo da Greci 2005 e reimpiego un'espressione usata da Greci 2016, p. 238.

60. *Le leggi dei Longobardi* 2005, p. 150. Cfr. sul punto Gasparri 2018, p. 38-39.

61. Delogu 2010, p. 34-35.

62. Gasparri 2018, p. 40. Il riferimento è naturalmente al cap. 3 delle leggi emanate nel 750 e alla tripartizione degli obblighi e dell'equipaggiamento militari di coloro *qui negotiantes sunt et pecunias non habent*.

63. *Ahistulfi leges*, in *Le leggi dei Longobardi* 2005, c. 4, p. 281-282.

tare con Bisanzio per la conquista dell'Esarcato – ne giustifica la durezza, al tempo stesso, come ricorda recentemente Alessandro Di Muro, «costituisce la spia preziosa di una rete consolidata di scambi definibili internazionali tra Longobardi e Bizantini operante in tempi di pace che neppure lo stato di guerra riusciva a interrompere del tutto (o, almeno, si temeva da parte del sovrano non si potesse facilmente arrestare)»⁶⁴. Di qui, in un ulteriore capitolo (il n. 6) di quel medesimo anno, l'insistenza di Astolfo sulla necessità, per chi intendesse intraprendere commerci per terra e per mare, di richiedere apposita autorizzazione al re (*epistola regis*) o al giudice preposto alla circoscrizione d'inquadramento territoriale⁶⁵.

Non si troveranno oltre, nel resto del *corpus* longobardo né fra le righe dei capitolari carolingi (di valenza generale o specificamente emanati per il regno italico), simili ambizioni di controllo politico della mobilità personale a fini commerciali. Divieti o limitazioni dei traffici, in particolare, riguarderanno assai più le merci che non gli agenti, e si possono talvolta spiegare alla luce di precise contingenze, come nel caso della proibizione imposta da Carlo Magno a Thionville nell'805 di vendere grano *in presenti anno de famis inopia [...] foris imperium nostrum*⁶⁶. Nella stessa occasione, peraltro, in quello che è stato definito «the prime Frankish example of Roman and Byzantine style border controls on merchants»⁶⁷, Carlo Magno fissava con eccezionale, inusitata precisione, i limiti territoriali del commercio lungo il confine orientale dell'impero e vietava senz'altro ai mercanti *qui partibus Sclavorum et Avarorum pergunt* di vendere armi e armature (*arma et brunias*)⁶⁸: una proibizione, quest'ultima, che, con specifico riferimento al regno italico e con inclusione degli stalloni, era stata formulata sin dal 781, a Mantova, in un *capitulium* assai più conciso in cui però trovava anche spazio l'interdizione del commercio di schiavi, sia pagani sia cristiani⁶⁹.

La reiterazione di queste e consimili prescrizioni – McCormick ne elenca numerose altre⁷⁰ –, se ne svela la scarsa efficacia⁷¹, testimonia d'altra parte tutta l'importanza attribuita dal potere istituzionalizzato a traffici evidentemente bisognosi di costanti monitoraggi in ragione dei volumi assunti e delle direttrici verso cui si rivolgevano. Nel caso del capitolare italico del 781, promulgato forse non a caso in una città liminale dell'area padano-venetica come Mantova, poté non risultare del tutto indifferente il contesto di forte attrito in cui si collocavano allora le relazioni tra il regno longobardo-franco e la potenza veneziana in ascesa: segnalatisi agli esordi del loro protagonismo proprio nel traffico di schiavi (a metà dell'VIII secolo, sulla piazza romana), i mercanti della città lagunare finirono nel mirino di Carlo Magno e su suo ordine, nel 787, papa Adriano I li fece espellere dalla Pentapoli e diede mandato all'arcivescovo di Ravenna di confiscarne *presidia atque possessiones*⁷².

Ci troviamo qui, ancora una volta, di fronte a prescrizioni (e financo ad azioni) di eccezionale durezza inserite in un quadro altrettanto eccezionale. L'evoluzione costante dei traffici veneziani nei decenni seguenti, agevolata anche da un rinnovato sostegno militare di Bisanzio e dal consolidamento delle posizioni imperiali nell'Alto Adriatico⁷³, dimostra bene, tuttavia, lo scarto fra certe ambizioni di disciplinamento *de iure* della mobilità a fini commerciali e l'effettività dei rapporti economici. La *Realpolitik* carolingia, del resto, non tardò a riconoscere la preminenza veneziana in una dimensione sempre più internazionale del commercio che già a metà del IX secolo l'aveva portata a essere il «leading slave emporium

christiana vel pagana nec qualibet arma vel amissario foris regno nostro vendat; et qui hoc fecerit, bannum nostrum componere cogatur; et si ea mancipia minime revocare potuerit, widrigild suum componat.

70. McCormick 2001, p. 732 (nota 17), e p. 748 (nota 79).

71. McCormick 2001, p. 732: «[...] we know that Charlemagne's prohibiting the export of swords has not kept archaeologists from recovering large numbers outside the empire»; e ancora, poco oltre, «Though this prohibition was no more effective than others, Charlemagne's effort to halt the export of weapons signals that the volume was large enough to alarm the Frankish ruler».

72. Le fonti, dal passo del *Liber Pontificalis* relativo alla denuncia di papa Zaccaria intorno al 748 alla lettera di papa Adriano I confluita nel *Codex Carolinus*, sono tutte di parte papale, ma sulla loro sostanziale veridicità c'è accordo fra gli storici: Gasparri 1992, p. 4.

73. Delogu 2010, p. 123.

64. Di Muro 2020, p. 51.

65. *Ahistulfi leges*, in *Le leggi dei Longobardi* 2005, c. 6, p. 282: *De navigio et terreno negotio: ut nullus debeat negotium peragendum ambulare aut pro quaecumque causa sine epistola regis aut sine voluntate iudicis sui; et si hoc fecerit, componat widrigildum suum.*

66. *Capitularia regum Francorum*, I, 1883, n. 44, cap. 4, p. 122-123. McCormick 2001, p. 610.

67. Middleton 2005, p. 320.

68. *Capitularia regum Francorum*, I, 1883, n. 44, cap. 7, p. 123.

69. *I capitulari italici* 1998, n. 3, cap. 7, p. 54: *Ut nullus mancipia*

of Western Europe»: il *Pactum Lotharii* e le successive conferme sino a Carlo III risultano eloquenti sotto questo riguardo⁷⁴.

Sarebbe scorretto, ad ogni modo, leggere gli interventi carolingi regolativi dei mercati e dei mercanti unicamente attraverso la lente dell'eccezionalità o della peculiarità delle situazioni affrontate. La creazione del vaso spazio imperiale imponeva, al contrario, uniformità di comportamenti, che, anche quando si riallacciano a consuetudini espressamente richiamate, paiono ben visibili innanzitutto nella determinazione di un sistema di imposte indirette sulle merci in transito e di scali portuali di cui legittimamente servirsi per l'attività mercantile.

Persa l'originaria funzione militare, le *clusae* alpine vennero integrate in un sistema di stazioni doganali su cui, al pari che negli *emporìa* frontaliери di Dorestad e Quentovic, gravava la responsabilità di riscuotere il 10% del valore delle merci in transito (anche se trasportate da quei mercanti largamente beneficiati da Ludovico il Pio con un diploma dato da Aquisgrana nell'828)⁷⁵. Quanto alla proibizione assoluta di esercitare il commercio per mare, *nisi ad portura legitima*, e *secundum more antiquo*⁷⁶, è celebre un *capitulum* di Lotario I dell'822, pienamente inserito in una tradizione di governo che rimonta a Pipino III⁷⁷.

Quali concrete ricadute ebbero prescrizioni del genere sulla mobilità commerciale nel *regnum* è difficile dire. La tendenza attuale, che può giovare del decisivo contributo dell'archeologia⁷⁸, è di vedere nell'irrigidimento del controllo delle strutture di mercato, se non già una generalizzata contrazione degli scambi, certamente una sensibile attenuazione della vitalità di individui e autonomi gruppi di *negotiatores*: emblematica, nella pur debordante documentazione lucchese, l'eclissi totale di costoro fra gli anni Venti del IX e la fine

del X secolo⁷⁹, che solo in parte la pur significativa ascesa dei *cives* di Cremona, sottoposti come sono ai pesanti gravami imposti dalla chiesa vescovile locale, riesce a compensare⁸⁰.

Nell'Italia carolingia, irrigidimento del controllo delle strutture di mercato significa, in effetti, anzitutto crescente potenza delle grandi istituzioni ecclesiastiche, a cui il *publicum* poteva delegare rilevanti responsabilità di esazioni fiscali e a cui spesso rilasciava esenzioni e concedeva vastissimi spazi immuni, come quelli allargati a tutti i territori di *Langobardia*, *Romània*, *Tuscia*, *Benevento*, *Venetia*, che nell'861 si vide riconoscere il monastero bresciano di S. Giulia (per il tramite del suo mercante *Ianuaris*) da parte di Ludovico II⁸¹.

Deroghe dalla norma, certo, furono assai più numerose di quanto non si riesca a cogliere nelle fonti scritte, e tutt'altro che astrattamente definita la considerazione che della mobilità, nelle sue diverse declinazioni, ebbe il potere. Nell'Italia dei secoli VII-IX è sicuramente esistita una mobilità "positiva" (istituzionalizzata, tutelata, incentivata), eppure sempre potenzialmente ribaltabile di segno: penso alla mobilità dei pubblici ufficiali, maggiori e minori, che incarnavano localmente, a vari livelli e negli ambiti più disparati, le istanze del *palatium*, ma che si è visto con quale frequenza essere al centro delle preoccupazioni del legislatore per i comportamenti moralmente disdicevoli se non del tutto sconfinabili nell'illecito di cui si macchiavano; quella dei quadri vescovili, protetti e incoraggiati nell'espletamento delle loro funzioni di visitatori della diocesi, eppure sotto costante vigilanza dei *missi* affinché «*non trasmigrentur de civitate in civitatem*»; quella dei pellegrini, anche, a patto che durante i loro viaggi non agissero come perturbatori del potere, disturbando il pacifico ordine dei territori attraversati o diffondendo erronee credenze; quella dei mercanti, infine, chiamati anche a svolgere

74. McCormick 2001, p. 763 (da cui è tratta la citazione a testo) e sgg.

75. McCormick 2001, p. 666.

76. *I capitolari italici* 1998, n. 21, c. 17, p. 116. Di nuovo un *mos antiquum*, un'usanza consolidata, che si riavvolge sino al capitulare mantovano del 781 e al divieto lì fatto di riscuotere il teloneo *nisi secundum antiquam consuetudinem* (*I capitolari italici* 1998, n. 3, c. 8, p. 54).

77. McCormick 2001, p. 640.

78. Penso soprattutto a Gelichi 2012. Per un ottimo quadro di sintesi (e un utile confronto con le terre del Mezzogiorno longobardo), cfr. Di Muro 2020, p. 117-148.

79. Stoffella 2011, p. 342.

80. Sulla lunga e ben nota controversia che oppose vescovo e mercanti di Cremona intorno ai dazi portuali basti qui il rinvio a Gasparri 2018, p. 44-45.

81. *Chla*², XCIX, 2018, n. 15, p. 72-73. Per altri privilegi consimili, sebbene non di così ampia portata, rilasciati dagli imperatori carolingi a enti ecclesiastici italiani, si veda Greci 2016, p. 241-242.

delicate ambascerie⁸² e protetti da Ludovico il Pio nella loro funzione di approvvigionamento annuale della corte, ma pur sempre perseguitabili se, come gli Anglosassoni scoperti da Carlo Magno, celavano la loro identità (e i loro affari)

proprio sotto l'abito di pellegrini diretti a Roma per sfuggire alle imposizioni fiscali⁸³.

Bibliografia

Archivi

BAV = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana.
LAV = St. Paul im Lavanttal, Archiv des Benediktinerstiftes.
BCI = Ivrea, Biblioteca Capitolare.

Bibliografia primaria

Annales Bertiniani 1883 = *Annales Bertiniani*, ed. G. Waitz, *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum*, Hannover, 1883.
I capitolari italici 1998 = *I capitolari italici. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, a cura di C. Azzara, P. Moro, Roma, 1998.
Capitulare de villis 1971 = *Capitulare de villis. Cod. Guelf. 254 Helmst. Der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel*, a cura di C. Brühl, Stoccarda, 1971 (*Dokumente zur deutschen Geschichte in Faksimiles, Reihe Mittelalter*, Band 1).
Capitularia regum Francorum, I, 1883 = *Capitularia regum Francorum*, I, ed. A. Boretius, *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, Hannover 1883.
Capitularia regum Francorum, II, 1897 = *Capitularia regum Francorum*, II, ed. A. Boretius, V. Krause, *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, Hannover, 1897.
ChLA, XXXIII, 1989 = *Chartae Latinae Antiquiores*, ed. F. Magistrale, XXXIII, Italy 14, Dietikon-Zurigo, 1989.
*ChLA*², XCIX = *Chartae Latinae Antiquiores. Second series*, ed. by G. De Angelis, C. Mantegna, L. Pani, XCIX, Italy 71, Dietikon-Zurigo, 2018.
Codice diplomatico longobardo, I, 1929 = *Codice diplomatico longobardo*, I, a cura di L. Schiaparelli, Roma, 1929 (*Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall'Istituto storico italiano per il medioevo*, 62).
Codice diplomatico longobardo, II, 1933 = *Codice diplomatico longobardo*, II, a cura di L. Schiaparelli, Roma, 1933 (*Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall'Istituto storico italiano per il medioevo*, 63).

Codice diplomatico longobardo, III/1, 1973 = *Codice diplomatico longobardo*, III/1, a cura di C. Brühl, Roma, 1973 (*Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall'Istituto storico italiano per il medioevo*, 64/1).
Correspondance, I, 1927 = Loup de Ferrières, *Correspondance*, I (829-847), ed. L. Levillain, Paris, 1927.
Correspondance, II, 1935 = Loup de Ferrières, *Correspondance*, II (847-862), ed. L. Levillain, Paris, 1935.
Leges Langobardorum 1947 = *Leges Langobardorum 643-866*, bearb. F. Beyerle, Weimar, 1947 (rist. Witzzenhausen, 1962).
Le leggi dei Longobardi 2005 = *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. Azzara, S. Gasparri, Roma, 2005.
The Lombard laws 1973 = *The Lombard laws*, ed. K. Fischer Drew, Philadelphia, 1973.
Tjäder 1955 = J.O. Tjäder, *Die nichtliterarischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700, I (Pap. 1-28)*, Lund, 1955.
I placiti del Regnum Italiae, I, 1955 = *I Placiti del Regnum Italiae*, a cura di C. Manaresi, I, Roma, 1955 (*Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall'Istituto storico italiano per il medioevo*, 92).

Bibliografia secondaria

Ansani 2006-2007 = M. Ansani, *Appunti sui brevia di XI e XII secolo*, in *Scrineum Rivista*, 4, 2006, p. 107-152, <https://doi.org/10.13128/Scrineum-12113>.
Ansani 2009 = M. Ansani, *Notarii e cancellarii nei capitolari carolingi. Una rilettura*, in L. Pani – C. Scaloni (a cura di), *Le Alpi porta d'Europa. Scritture, uomini, idee da Giustiniano al Barbarossa. Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Civiale del Friuli, 5-7 ottobre 2006)*, Spoleto, 2009, p. 141-172.
Balossino 2005 = S. Balossino, *Iustitia, lex, consuetudo:*

82. McCormick 2001, p. 274.

83. McCormick 2001, p. 275.

- per un vocabolario della giustizia nei capitolari italice, in *Reti Medievali Rivista* 6-1 (giugno 2005), <https://doi.org/10.6092/1593-2214/177>.
- Bartoli Langeli 2003 = A. Bartoli Langeli, *Sui brevi italiani altomedievali*, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il medioevo*, 105, 2003, p. 1-23.
- Bischoff 1998 = B. Bischoff, *Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme der wisigotischen)*, Teil I: Aachen - Lambach (Veröffentlichungen der Kommission für die Herausgabe der mittelalterlichen Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz), Wiesbaden, 1998.
- Bougard 2006 = F. Bougard, A Vetustissimi Thomis. *Le rouleau 3 d'Arezzo, du primicier Gérard au tribun Zenobius*, in S. Allegria, F. Cenni (a cura di), *Secoli XI e XII: l'invenzione della memoria. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano, 27-29 aprile 2006)*, Montepulciano, 2006, p. 113-150.
- Carbonetti Vendittelli 2011 = C. Carbonetti Vendittelli, *Il sistema documentario romano tra VII e XI secolo: prassi, forme, tipologie della documentazione privata*, in J.-M. Martin, A. Peters-Custot, V. Prigent (a cura di) *L'héritage byzantin en Italie (VIII^e-XII^e siècle). I, La fabrique documentaire*, Roma, 2011 (Collection de l'École française de Rome, 449), p. 87-115.
- Crivellucci 1899 = A. Crivellucci, *L'epistola rogatoria nel diritto ecclesiastico longobardo*, in *Studi storici*, 8, 1899, p. 501-507.
- Davis 2017 = J.R. Davis, *Charlemagne's practice of empire*, Cambridge, 2017.
- Delogu 2010 = P. Delogu, *Le origini del Medioevo. Studi sul VII secolo*, Roma, 2010.
- Di Muro 2020 = A. Di Muro, *La terra, il mercante e il sovrano. Economia e società nell'VIII secolo longobardo*, Potenza, 2020.
- Esders 2018 = S. Esders, *Deux libri legum au service des fonctionnaires du royaume d'Italie à l'époque carolingienne*, in C. Denoël, A.-O. Poilpré, S. Shimahara (a cura di), *Imago libri. Représentations carolingiennes du livre*, Parigi, 2018 (*Bibliologia*, 47), p. 79-84.
- Everett 2003 = N. Everett, *Literacy in Lombard Italy, c. 568-774*, Cambridge, 2003.
- Ganshof 1928 = F. L. Ganshof, *La tractoria: contribution à l'étude des origines du droit de gîte*, in *Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis*, 8, 1928, p. 69-91.
- Gasparri 1990 = S. Gasparri, *Il regno longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato altomedievale*, in P. Cammarosano, S. Gasparri, *Langobardia*, Udine, 1990, p. 237-305.
- Gasparri 1992 = S. Gasparri, *Venezia fra i secoli VIII e IX. Una riflessione sulle fonti*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia, 1992, p. 3-18.
- Gasparri 1995 = S. Gasparri, *La frontiera in Italia (sec. V-VIII). Osservazioni su un tema controverso*, in G.P. Brogiolo (a cura di), *Città, castelli, campagne nei territori di frontiera (secoli VI-VII)*, Mantova, 1995, p. 9-19.
- Gasparri 2018 = S. Gasparri, *I mercanti nell'Italia longobarda e carolingia*, in D. Chamboduc de Saint Pulgent, M. Dejoux (a cura di), *La fabrique des sociétés médiévales méditerranéennes. Le Moyen Âge de François Menant*, Parigi, 2018, p. 37-47.
- Gelichi 2012 = S. Gelichi, *Local and Interregional Exchanges in the Lower Po Valley (Eighth-Ninth Centuries)*, in C. Morrisson (a cura di), *Trade and markets in Byzantium*, Washington, 2012, p. 217-231.
- Ghignoli 2004 = A. Ghignoli, *Su due famosi documenti pisani dell'VIII secolo*, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il medioevo*, 106-2, 2004, p. 1-69.
- Greci 2005 = R. Greci (a cura di) *Un'area di strada: l'Emilia occidentale nel Medioevo. Ricerche storiche e riflessioni metodologiche*, Bologna, 2000.
- Greci 2016 = *Porti fluviali e ponti in età medievale*, in *Hortus Artium Medievalium*, 22, 2016, p. 238-248.
- Innes - McKitterick 1994 = M. Innes, R. McKitterick, *The writing of history*, in R. McKitterick (a cura di), *Carolingian culture: emulation and innovation*, Cambridge, 1994, p. 193-220.
- Kurze 1995 = W. Kurze, *L'occupazione della Maremma toscana da parte dei Longobardi*, in G.P. Brogiolo (a cura di), *Città, castelli, campagne nei territori di frontiera (secoli VI-VII)*, Mantova, 1995, p. 159-169.
- Larson 2019 = A. Larson, *From protections for miserabiles personae to legal privileges for international travellers: the historical development of the medieval canon law regarding pilgrims*, in *Glossae. European Journal of Legal History*, 16, 2019, p. 166-186.
- McCormick 2001 = M. McCormick, *Origins of the European economy: communications and commerce, A.D. 300-900*, Cambridge, 2001.
- McKitterick 1989 = R. McKitterick, *The Carolingians and the written word*, New York, 1989.
- Middleton 2005 = N. Middleton, *Early medieval port customs, tolls and controls on foreign trade*, in *Early Medieval Europe*, 13-4, 2005, p. 313-358.
- Moschetti 1954 = G. Moschetti, *Primordi esegetici sulla legislazione longobarda nel sec. IX a Verona secondo il Cod. Vat. lat. 5359*, Spoleto, 1954.
- Mordek 1995 = H. Mordek, *Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta. Überlieferung und Traditionszusammenhang der fränkischen Herrschererlasse*, Monaco di Baviera, 1995.
- Mordek 2005 = H. Mordek, *Karls des Großen zweites Kapitular von Herstal und die Hungersnot der Jahre 778/779*, in *Deutsches Archiv*, 61, 2005, p. 1-52.
- Nelson 1992 = J. Nelson, *Charles the Bald*, New York, 1992.
- Nelson 1998 = J. Nelson, *Literacy in Carolingian government*, in R. McKitterick (a cura di), *The uses of literacy in early mediaeval Europe*, Cambridge, 1990, p. 258-296.
- Nelson 2000 = J. Nelson, *Messagers et intermediaires en Occident et au-dela à l'époque carolingienne*, in J.L. Kupper, A. Dierkens, J.-M. Sansterre (a cura di), *Voyages et voyageurs à Byzance et en Occident du VI^e au XI^e siècle. Actes du colloque international organisé par la Section d'Histoire de l'Université Libre de Bruxelles en collaboration avec le Département des Sciences Historiques de l'Université de Liège (5-7 mai 1994)*, Ginevra, 2000, p. 397-413.
- Nelson 2004 = J. Nelson, *Æthelwulf (d. 858), king of the*

- West Saxons, in *Oxford dictionary of national biography*, <http://www.oxforddnb.com/view/article/8921>.
- Nicolaj 2018 = G. Nicolaj, *Il Rotolo 3 dell'Archivio capitolare d'Arezzo: un caso ancora aperto*, in *Scrineum Rivista*, 15, 2018, p. 63-74, <https://doi.org/10.13128/Scrineum-24180>.
- Pohl 2001 = W. Pohl, *Frontiers in Lombard Italy: the laws of Ratchis and Aistulf*, in W. Pohl, H. Reimitz, I.N. Wood (a cura di), *The transformation of frontiers. From Late Antiquity to the Carolingians*, Leida-Boston, 2001 (*The transformation of the Roman world*, 10), p. 117-141.
- Pohl 2004 = W. Pohl, *Le frontiere longobarde. Controllo e percezioni*, in C. Moatti (a cura di), *La mobilité des personnes en Méditerranée de l'antiquité à l'époque moderne: procédures de contrôle et documents d'identification*, Roma, 2004 (*Collection de l'École française de Rome*, 341), p. 225-238.
- Salazar 2020 = I. Santos Salazar, *Il rotolo 3 della Canonica di Arezzo. Uno studio storico*, in M.P. Alberzoni, E. Doublier, J. Johrendt (a cura di), *Der Rotulus im Gebrauch: Einsatzmöglichkeiten – Gestaltungsvarianz*, Colonia, 2020, p. 85-101.
- Santoni 2009 = F. Santoni, *Scrivere documenti e scrivere libri a Verona*, in L. Pani, C. Scaloni (a cura di), *Le Alpi porta d'Europa. Scritture, uomini, idee da Giustiniano al Barbarossa. Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Cividale del Friuli, 5-7 ottobre 2006)*, Spoleto, 2009, p. 173-212.
- Schäpers 2018 = M. Schäpers, *Lothar I. (795-855) und das Frankenreich*, Colonia, 2018.
- Schneider 1987 = R. Schneider, *Fränkische Alpenpolitik*, in H. Beumann, W. Schröder (a cura di), *Die transalpinen Verbindungen der Bayern, Alemannen und Franken bis zum 10. Jahrhundert*, Sigmaringen, 1987, p. 23-49.
- Sergi 2003 = G. Sergi, *La territorialità e l'assetto giurisdizionale e amministrativo dello spazio*, in *Uomo e spazio nell'alto medioevo*, Spoleto, 2003 (*Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo*, L), p. 479-504.
- Sergi 2009 = G. Sergi, *Interferenze fra città e campagna nei capitolari*, in *Città e campagna nei secoli altomedievali*, Spoleto, 2009 (*Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo*, LVI), p. 245-264.
- Stoffella 2011 = M. Stoffella, *Per una categorizzazione delle élites nella Toscana altomedievale nei secoli VIII-X*, in F. Bougard, H.W. Goetz, R. Le Jan (a cura di), *Théorie et pratiques des élites au haut Moyen Âge: conception, perception et réalisation sociale*, Turnhout, 2011, p. 325-350.
- Tabacco 1973 = G. Tabacco, *Arezzo, Siena e Chiusi nell'alto medioevo*, in *Atti del V Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, I, Spoleto, 1973, p. 163-189.
- Tangl 1958 = G. Tangl, *Die Paßvorschrift des Königs Ratchis und ihre Beziehung zu dem Verhältnis zwischen Franken und Langobarden vom 6.-8. Jahrhundert*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, 38, 1958, p. 1-67.
- Violante = *I Transpadani in Tuscia nei secoli VIII e IX*, in *Studi di storia economica toscana nel Medioevo e nel Rinascimento in memoria di Federigo Melis*, Pisa, 1987, p. 403-456.
- Wickham 1981 = C. Wickham, *Early medieval Italy: central power and local society, 400-1000*, Londra, 1981.
- Wood 1995 = I.N. Wood, *Northumbrians and the Franks in the age of Wilfrid*, in *Northern History*, 31, 1995, p. 10-21.

